

Comune di Vinovo (Città Metropolitana di Torino)

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 71 E 176 E SS. DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI VINOVO (TO), ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, AI SENSI DELL'ART. 108 DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. CIG N. B8DDEBCC94

INDICE

PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	5
1.3 IDENTIFICAZIONE	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
2.1 DOCUMENTI DI GARA	6
2.2 CHIARIMENTI	7
2.3 COMUNICAZIONI	7
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	8
3.1 DURATA	9
3.2 REVISIONE DEI PREZZI	9
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	11
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	12
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	12
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	13
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	13
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANE CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	-
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	14
7. AVVALIMENTO	14
8. SUBAPPALTO	15
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	15
10. GARANZIA PROVVISORIA	16
11. SOPRALLUOGO	18
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	19
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	19

	13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	20
14	4. SOCCORSO ISTRUTTORIO	21
1:	5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	22
	15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	24
	15.2 DICHIARAZIONE DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14	
	15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	26
	15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	27
	15.5 DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO	
	15.6 DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI IN CAPO AL TITOLARE EFFETTIVO	28
16	5. OFFERTA TECNICA	28
1′	7. OFFERTA ECONOMICA	30
18	3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	31
	18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	31
	18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	33
	18.3 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	34
	18.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	34
19	P. COMMISSIONE GIUDICATRICE	35
2(). SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	35
2	I. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	36
22	2. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	36
23	3. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	37
24	4. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	38
25	5. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	39
26	6. CODICE DI COMPORTAMENTO	40
2′	7. ACCESSO AGLI ATTI	40
25	R DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	40

PREMESSE

Con determinazione n. 380 del 29.05.2025, il Comune di Vinovo si è determinato di procedere con l'affidamento, mediante concessione, della gestione della Farmacia Comunale ubicata in via Europa n. 8, 10048 Vinovo (TO), sino al 30 settembre 2039.

Il bando è stato pubblicato in data 04/06/2025, con termine per la presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00 del 09/07/2025;

La procedura è stata espletata mediante la piattaforma telematica Sintel di ARIA S.p.A.;

Constatato che alla scadenza del termine non è pervenuta alcuna offerta, la gara è stata dichiarata deserta con determinazione n. 475 del 10.07.2025.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 22.7.2025, sono stati forniti ulteriori indirizzi per la gestione della Farmacia Comunale ubicata in via Europa n. 8, 10048 Vinovo (TO);

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 24.07.2025 è stata approvata la documentazione di gara;

Con determinazione n. 515 del 25.07.2025 è stata indetta una nuova procedura di gara ad evidenza pubblica (di rilevanza UE) ai sensi degli artt. 71, 14, 179 e 185 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 15 del D.Lgs.175/2016 (TUSP).

Il bando è stato pubblicato in data 25.07.2025, con termine presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00 del 23.09.2025 e la procedura è stata espletata mediante la piatta forma telematica Sintel di Aria Spa;

Alla scadenza del termine non è pervenuta alcuna offerta, la gara è stata dichiarata deserta con determinazione n. 642 del 25.09.2025.

Con deliberazione di Consiglio Comunale del 27.10.2025 sono stati forniti ulteriori indirizzi per la gestione della Farmacia Comunale ubicata in via Europa n. 8, 10048 Vinovo (TO);

Con deliberazione di Giunta Comunale del 29.10.2025 è stata approvata la documentazione di gara;

Con determinazione del 31.10.2025 è stata indetta una nuova procedura di gara ad evidenza pubblica (di rilevanza UE) ai sensi degli artt. 71, 14, 179 e 185 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 15 del D.Lgs.175/2016 (TUSP).

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica SINTEL (di seguito la "Piattaforma") accessibile al seguente indirizzo <u>www.ariaspa.it</u>.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 71, 176 e 108 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, come aggiornato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024 n- 209 – Codice dei contratti pubblici (in seguito il "Codice").

La durata del procedimento è prevista pari a 6 mesi dalla pubblicazione del bando.

Luogo di svolgimento del servizio: il territorio di riferimento è rappresentato dall'ambito territoriale del Comune di Vinovo [codice NUTS ITC11].

CIG B8DDEBCC94

CPV principale: 85149000-5 Servizi farmaceutici.

Codice ATECO: 47.73.10 Servizi farmaceutici.

Il Responsabile unico del progetto (RUP): Dott. Gianluca Marannano

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Per poter presentare offerta, i concorrenti dovranno registrarsi in Piattaforma. La registrazione è del tutto gratuita.

In caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio costituendo è sufficiente la registrazione della capogruppo mandataria, senza che sia necessaria la registrazione di tutti i soggetti facenti parte del Raggruppamento o del Consorzio.

L'utenza creata in sede di registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi le credenziali di accesso (e-mail e password) a mezzo delle quali verrà identificato dal Sistema.

L'operatore economico ottiene l'utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta.

L'operatore, con la registrazione e la presentazione dell'offerta, si obbliga a confermare la validità dell'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'operatore medesimo; ogni azione da questi compiuta in Piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all'operatore registrato.

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma; non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea, a mezzo PEC o mediante qualsiasi altra modalità.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, il Comune può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

Il Comune si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spese e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nei documenti che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso, è indispensabile:

- a) disporre di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requi siti di cui al regolamento n. 910014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

ELABORATI TECNICI

- a) Capitolato di Concessione e relativi allegati;
- b) Schema di Convenzione;
- c) Matrice Rischi;
- d) Standard Minimi di qualità;
- e) Piano Economico Finanziario e relazione al PEF;
- f) Personale in Servizio;
- g) Planimetria Immobile;
- h) Inventario al 31.12.2024;

DOCUMENTI DI GARA

- 1. Disciplinare di gara;
- 2. Manuale d'uso Sintel;
- 3. Modello A.1 Domanda di Partecipazione;
- 4. DGUE;
- 5. Modello A.2 Dichiarazione titolare effettivo;
- 6. Modello A.3 Dichiarazione assenza conflitto di interessi del titolare effettivo
- 7. Modello A.4 Offerta Economica;
- 8. Modello A.5 Dichiarazione sui segreti tecnico-commerciali;
- 9. Patto di Integrità;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale dell'Ente Concedente nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: https://vinovo.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza

Tutta la documentazione di gara è consultabile e disponibile sulla piattaforma SINTEL, ricercando la presente procedura tramite il motore di ricerca bandi all'indirizzo: http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/arcaSearch.xhtml.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte alle suddette richieste sono rese disponibili in lingua italiana attraverso la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

Gli operatori economici sono invitati ad utilizzare tale interfaccia, monitorandone con costanza l'eventuale aggiornamento. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l'Ente Concedente e gli operatori economici sono

eseguiti in conformità con quanto disposto dal D.lgs. n. 82/2005, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del D.lgs. n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, l'Ente Concedente provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del D.lgs. n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento, mediante concessione, della gestione della Farmacia Comunale sita in via Europa n. 8, 10048 Vinovo (TO) (sede farmaceutica n. 4 - zona 4 pianta organica farmaceutica; delimitazione geografica: inizia alla fine di Via Debouché presso il confine con il Comune di Nichelino e prosegue per le seguenti vie: Via Debouché (nel tratto compreso tra il confine con il Comune di Nichelino e Via Stupinigi - S.P. 143), Via Stupinigi (nel tratto compreso tra Via Debouché e Via Moncalieri S.P. 144), Via Moncalieri - S.P. 144 sino al confine con il Comune di La Loggia, tutta la linea di confine del territorio comunale a Nord con i Comuni di Moncalieri e Nichelino e si conclude presso la fine di Via Debouché di cui all'inizio della delimitazione), con durata di anni 20, con decorrenza presunta dal 1.01.2026.

Il servizio non può essere frazionato e suddiviso in più lotti funzionali o prestazionali in quanto costituente un lotto funzionale unitario, non frazionabile senza compromettere la proporzionalità, l'efficacia complessiva, l'economicità della gestione della procedura, nonché rendere eccessivamente difficoltosa, dal punto di vista tecnico-gestionale, l'esecuzione del servizio, con particolare riferimento anche all'utenza.

Descrizione del	CPV	P (principale) S	Importo
servizio		(secondaria)	(al netto di IVA)
Affidamento, mediante	85149000-5	P	€ 12.831.359,00
concessione, della	Servizi farmaceutici		
gestione della			
Farmacia Comunale in			
via Europa n. 8, 10048			
Vinovo (TO), con			
durata di anni 20, con			
decorrenza presunta			
Dal 01. Gennaio 2026			
Costi sicurezza non soggetti a ribasso		€ 0,00	
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 12.831.359,00	

IMPORTI A BASE DI GARA

a)	€ 25.000,00 (euro venticinquemila,00), al netto dell'I.V.A	canone d'ingresso, da riconoscere una tantum all'Ente Concedente alla stipula della Convenzione (importo fisso non soggetto a rialzo)
		inso non soggetto a maizo

b)	€ 42.000,00 (euro quarantaduemila00), al netto dell'I.V.A	canone di concessione annuale fisso minimo così distribuito:
		1° anno 50% € 21.000,00
		2° anno 60% € 25.200,00
		3° anno 80% € 33.600,00
		4° anno 90% € 37.800,00
		dal 5° al 20° 100% € 42.000,00
		da corrispondere al Comune, a prescindere dal fatturato, in 12 rate mensili anticipate (<u>importo fisso non soggetto a rialzo</u>)
c)	4% (quattro per cento),	Percentuale soggetto a rialzo per la determinazione dell'importo variabile del canone annuo da corrispondere al Comune ¹

I suddetti valori si intendono al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché dei costi della sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo di cui alla lett. c) costituisce la base d'asta per la presentazione dell'offerta economica

Ai fini dell'art. 179 del Codice dei Contratti Pubblici, il valore globale massimo stimato della concessione è pari ad € 12.831.359,00al netto di IVA.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL "Dipendenti delle farmacie private" (codice CNEL H121 – Codice ATECO 47.73.10). I costi della manodopera ai sensi dell'art. 41, comma 13, del Codice sono stati stimati dall'Amministrazione Aggiudicatrice in € 1.9177.93,00, come da valore desumibile dalla voce "Salari e Stipendi lordi" del PEF di massima.

L'importo complessivo dei costi della sicurezza da interferenze, stimato dal Comune, è pari a € 0,00.

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. si specifica che l'Amministrazione comunale non è tenuta alla redazione del DUVRI, non avendo la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge il servizio posto a gara, che comunque non presenta interferenze con le attività svolte dal personale di quest'ultima, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell'Amministrazione, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi.

La concessione è finanziata mediante apporto di capitali privati.

3.1 DURATA

La durata della concessione è fissata in anni 20, con decorrenza presunta dal 01 Gennaio 2026

REVISIONE DEI PREZZI

La politica dei prezzi, in ragione dei rischi assunti dal Concessionario ed in ragione dell'oggettiva impossibilità di predeterminare il valore di vendita dei prodotti farmaceutici, è rimessa alla discrezionalità del Concessionario. Per la tutela del pubblico interesse, il Concessionario dovrà garantire idonea pubblicità ai prezzi e delle tariffe dei servizi oggetto della presente concessione, esponendo in modo visibile alla clientela i

prezzi e le tariffe applicate. La revisione delle tariffe per i servizi accessori non dovrà di norma eccedere di anno in anno il tasso di inflazione programmata.

L'equilibrio economico-finanziario del contratto di concessione, ai sensi degli artt. 9 comma 5 e 177 comma 5 del Codice, è dimostrato dal Piano economico - finanziario (PEF) – allegato all'offerta di gara. Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e

finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa. (art.192 del Codice).

_

¹ N.B.: la percentuale aggiuntiva offerta, sommata alla predetta percentuale minima posta a base di gara pari al 4%, determinerà la percentuale migliorativa da applicare sulla parte di fatturato annuo, per il calcolo del canone annuale variabile che il concorrente si impegna a versare al Comune.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 178 comma 5 del Codice: «La durata dei contratti di concessione non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all'articolo 192, comma 1».

Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del Codice, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

La concessione potrà essere modificata durante il periodo di efficacia esclusivamente all'eventuale verificarsi dei casi previsti dall'art. 189 del D. Lgs. n. 36/2023, nei limiti ivi prescritti e secondo le modalità parimenti ivi individuate.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare per quali consorziate il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli artt. 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui l'Ente Concedente accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma;

- partecipazione a più di un consorzio stabile.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il periodo stabilito, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

L'Ente Concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self-cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self-cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nell'DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata all'Ente Concedente.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione all'Ente Concedente.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, l'Ente Concedente ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) (in caso di società) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti che l'impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto della concessione (gestione farmacie);

(in caso di cooperative) iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto della concessione (gestione farmacie);

(in caso di farmacisti singoli o associati) iscrizione al relativo albo professionale.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. La società dovrà risultare "ATTIVA".

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Ai fini della comprova, l'iscrizione all'albo è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

In caso di RTI, tutti i componenti dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui alla presente lett. a);

b) Insussistenza di cause di incompatibilità stabilite dagli artt. 7, comma 2, e 8, comma 1, L. 8 novembre 1991, n- 362.

Ai fini della sussistenza della causa di esclusione della società o del raggruppamento, è sufficiente che anche uno solo dei suoi componenti versi in situazione di incompatibilità.

6.2. REOUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria, gli operatori economici dovranno produrre: almeno 1 (una) dichiarazione rilasciata da parte di un Istituto Bancario, attestante che il concorrente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità e che dispone dei mezzi finanziari adeguati per assumere in concessione il servizio di cui alla presente procedura.

In caso di raggruppamenti la dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuno dei componenti del raggruppamento.

La comprova del requisito, da presentare in sede di gara, è fornita, ai sensi dell'art. 105, e allegato II.8 del Codice dei contratti pubblici. Tale requisito è richiesto al fine di accertare la solidità economica e la capacità dell'operatore economico di realizzare, sostenere e gestire i servizi oggetto della presente procedura per tutta la durata dell'appalto.

La documentazione attestante il requisito relativo alla capacità economico finanziaria di cui al presente punto 6.2 deve essere presentata da ogni partecipante al raggruppamento temporaneo.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Non previsti.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di cui al punto 6.1, lett. a) e b) devono essere posseduti:

 da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo; da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante dallo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, al fine di decidere sull'eventuale esclusione del raggruppamento si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito di cui al punto 6.2, deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di cui al punto 6.1, lett. a) e b) devono essere posseduti: dal consorzio e dalla consorziata esecutrice.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito di cui al punto 6.2, lett. a) deve essere posseduto dal consorzio

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante dallo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, al fine di decidere sull'eventuale esclusione del raggruppamento si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. È facoltà dell'Ente Concedente chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente Concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e i requisiti relativi all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative, nonché all'iscrizione all'Albo Professionale dei farmacisti.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'art. 5 del presente Disciplinare e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'art. 6 del presente Disciplinare, oggetto di avvalimento, e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso il Comune, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, l'Ente Concedente procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Stante la natura del servizio oggetto di concessione, è fatto divieto al Concessionario di affidare a terzi, totalmente o parzialmente, e sotto qualsiasi forma, la gestione del servizio farmaceutico.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

I soggetti partecipanti devono obbligarsi, tramite apposita dichiarazione da rendere nella domanda di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara, a nominare, in caso di aggiudicazione, in qualità di DIRETTORE DELLA FARMACIA, un farmacista iscritto all'Ordine professionale in possesso di un'esperienza nel settore di almeno 2 anni maturati alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte fissata dal presente disciplinare.

I partecipanti devono a tale proposito fornire, in sede di sottoscrizione del contratto, le generalità del farmacista individuato quale direttore, il codice fiscale e la documentazione comprovante l'esperienza almeno biennale, ivi compresa l'iscrizione all'Albo dei farmacisti.

Il soggetto indicato come Direttore non dovrà essere, pena l'esclusione dalla procedura di chi lo abbia indicato, altro soggetto partecipante alla procedura, né amministratore o socio di altre società (anche da costituire) partecipanti alla procedura stessa.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al paragrafo 3, oppure di altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnicoorganizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto precedente ai sensi dell'art. 57 comma 1 del d.lgs. 36/2023.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della concessione, e precisamente di importo pari a € 256.627,18 (duecentocinquantaseimilaseicentoventisette/18).

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente bancario intestato a "*Comune di Vinovo*", presso la tesoreria comunale Banca Intesa San Paolo – IBAN IT71G0306930551100000046017.

La garanzia fideiussoria, a scelta del concessionario può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi della Legge 12/2019 o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento UE 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di concessione e del soggetto garantito (Ente Concedente: Comune di Vinovo);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione <u>non</u>è cumulabile con quella indicata alla lett. a);
- c. riduzione del 10% cumulabile con la riduzione di cui alle lett. a) e b), quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente;

d. riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni:

SA 8000	Certificazione social accountability 8000
UNI EN ISO 9001	Sistemi di gestione per la qualità
UNI EN ISO 14001	Sistemi di gestione ambientale
UNI ISO 45001	Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro
UNI/PdR 125	Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni
EMAS	Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS – Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009
UNI ISO 37301	Sistemi di gestione per la compliance
ISO 28000	Sistemi di gestione per la sicurezza nella catena di fornitura
UNI ISO 37001	Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

11. SOPRALLUOGO

Può essere richiesto il sopralluogo dell'Immobile sito in via Europa n. 8, 10048 Vinovo (TO).

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata non oltre il decimo giorno antecedente la data di presentazione dell'offerta, tramite la PEC del comune protocollo.vinovo@cert.ruparpiemonte.it e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 3 giorni di anticipo. Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 220,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30.12.2024 pubblicata al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, l'Ente Concedente richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

Il versamento del contributo ANAC, pur condizionando l'offerta, è sanabile attraverso l'istituto del soccorso istruttorio in quanto trattasi di elemento estraneo al contenuto dell'offerta e, pertanto, non idoneo a violare il principio della *par condicio* tra i concorrenti.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dall'Ente Concedente è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso SINTEL entro e non oltre il **giorno 04.12.2025 ore 12.00** pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

L'operatore economico registrato a SINTEL accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
- una "busta telematica" contenente l'OFFERTA TECNICA di cui al successivo paragrafo 16;
- una "busta telematica" contenente l'OFFERTA ECONOMICA

Si precisa che l'offerta viene inviata all'Ente Concedente solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato "Invia offerta".

Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

• accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in SINTEL per verificare i contenuti richiesti dalla Stazione Appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la

funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;

• compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B. in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati – salvo diverse indicazioni nella documentazione di gara, tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente, mentre la cartella compressa stessa non dovrà essere firmata.

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Sintel. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.2.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. L'Ente Concedente considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

In caso di RTI, GEIE o consorzi ordinari di cui all'art. 2602 del codice civile, già costituiti la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della sola mandataria mentre in caso di RTI costituendi la stessa dovrà essere firmata dai legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. La domanda deve essere firmata digitalmente dal rispettivo titolare/legale rappresentante/procuratore, a pena di non ammissione alla gara.

Inoltre, in caso di RTI GEIE o consorzi ordinari già costituiti o da costituire, e di ogni tipo di aggregazioni di imprese retiste, nella domanda di partecipazione devono essere obbligatoriamente specificate, pena la non ammissione, le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o consorzio o Geie o aggregazione di imprese in rete.

Le domande di partecipazione, in caso di RTI, consorzi ordinari ex art. 2602 cc, GEIE e imprese retiste devono essere inserite a sistema dall'impresa mandataria.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023, nella domanda di partecipazione il consorzio deve specificare se partecipa in proprio o a mezzo di consorziati esecutori.

Nel caso di partecipazione di aggregazioni di imprese in rete, quest'ultime devono compilare le parti della domanda di partecipazione prevista per i raggruppamenti temporanei d'impresa, non essendo prevista una sezione dedicata a tali soggetti. La domanda deve essere inserita a sistema dalla impresa mandataria.

Nella domanda di partecipazione è, altresì, richiesto che venga inserito, per le comunicazioni, l'indirizzo di posta certificata.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile

N.B.: Ogni altra documentazione non espressamente prevista potrà essere caricata dall'operatore economico, con le modalità sopra previste, utilizzando l'apposito campo denominato "Eventuali documenti integrativi" se previsto.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le

inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta:
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 D.lgs. n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, l'Ente Concedente procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Ente Concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Il soccorso istruttorio verrà gestito tramite Piattaforma e i concorrenti, eventualmente soggetti al soccorso istruttorio, riceveranno comunicazione via PEC in cui saranno riportate le indicazioni puntuali per adempiere al caricamento e alla trasmissione sul sistema telematico dei documenti richiesti.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Busta telematica – documentazione amministrativa -STEP 1

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa negli appostiti campi corrispondenti ai successivi sub punti:

- 1) Modello A.1 Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo;
- 2) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)
- 3) Referenza Bancaria
- 4) Dichiarazione titolare effettivo (Modello A.2);
- 5) Dichiarazione assenza di conflitto di interesse del titolare effettivo (Modello A.3);
- 7) Cauzione provvisoria;

- 8) Versamento a favore dell'ANAC;
- 9) (eventuale) Atto costitutivo in caso di partecipazione in forma associata;
- 10) assolvimento imposta di bollo
- 11) Disciplinare di gara, firmato digitalmente per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore concorrente o da altro soggetto munito di procura
- 12) Patto d'integrità compilato e sottoscritto per integrale accettazione.

Dichiarazioni e documentazione per i soggetti associati:

Ferme restando le precisazioni di cui al paragrafo 6 del presente Disciplinare circa il possesso dei requisiti in caso di partecipazione plurisoggettiva e fermo restando quanto specificamente previsto in altre parti del presente disciplinare, ai fini della partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo (R.T.I.) o consorzio, si precisa quanto segue:

Il DGUE e le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti n. 1, 2, 45 e 5 e tutte le dichiarazioni richieste per la partecipazione alla gara devono essere rese e sottoscritte dai legali rappresentanti di tutti i componenti del costituendo raggruppamento/consorzio;

Il Disciplinare di gara dovrà essere firmato digitalmente per accettazione da tutti i componenti del raggruppamento/consorzio.

Per tutte le tipologie di consorzi, occorre produrre copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), del Codice, deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio stesso - da cui risulti l'indicazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente procedura in qualsiasi altra forma (individuale o associata), a pena di esclusione del consorzio e dei consorziati, ferma restando l'applicazione dell'art. 353 del codice penale.

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e) ed f) del Codice, non ancora costituiti, la partecipazione alla presente procedura è consentita previa dichiarazione congiunta sottoscritta dagli operatori economici interessati ad impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, nella stessa specificato e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 68, comma 1, del Codice).

<u>In caso di AVVALIMENTO</u>, la Documentazione Amministrativa dovrà includere:

- 1) DGUE e dichiarazioni di avvalimento compilato e firmato dai soggetti interessati di ciascuna impresa ausiliaria, con le informazioni richieste nelle sezioni A e B della Parte I, nella Parte III, nella Parte IV ove pertinente e nella Parte VI;
- 2) Dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria ad obbligarsi verso il Comune a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) Originale o copia autentica del contratto di avvalimento con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione. Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

La documentazione presentata in copia deve essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui al Modello A.1 denominato "Domanda di Partecipazione".

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare all'Ente Concedente la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), il consorzio indica in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre alla gara. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se

l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali:

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di applicare il CCNL indicato dalla Stazione Appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16 quater del D.L. 76/2020;
- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di impegnarsi a nominare DIRETTORE TECNICO
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile a https://www.comune.vinovo.to.it/it-it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare ALL'Ente Concedente la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, di comunicare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29 del presente Disciplinare;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D.lgs. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del del D.L. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 nonché dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28/07/2023 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 DICHIARAZIONE DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del D.lgs. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del D.lgs. 14/2019, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;
- 3) DGUE impresa ausiliaria.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento e la dichiarazione dell'impresa ausiliaria devono essere allegati nell'offerta tecnica, al fine di evitare l'anticipazione di elementi dell'offerta nella domanda.

Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, allegare documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio ovvero della percentuale, in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

• in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

• in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio ovvero la percentuale, in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.5 DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Il modello è disponibile nella documentazione allegata al presente bando caricato a sistema, in formato pdf, e deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Detta dichiarazione dovrà essere resa dall'operatore economico concorrente che sia società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni e società cooperativa.

Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la suddetta dichiarazione dovrà essere resa da ciascun componente il raggruppamento.

In caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) c) e d) del D.Lgs. 36/2023 dovrà essere prodotto anche dall'impresa consorziata individuata quale esecutrice per conto del consorzio per le parti di propria competenza.

15.6 DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI IN CAPO AL TITOLARE EFFETTIVO

Il modello è disponibile nella documentazione allegata alla presente lettera d'invito caricata a sistema, in formato pdf, e deve sottoscritta digitalmente dal Titolare effettivo dell'operatore economico.

In caso di una pluralità di soggetti individuati come titolare effettivo la dichiarazione dovrà essere resa da ciascuna persona fisica individuata come tale.

Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la suddetta dichiarazione dovrà essere resa dal Titolare effettivo di ciascun componente il raggruppamento.

In caso di consorzio di cui all'art. all'art. 65, comma 2, lettera b) c) e d) del D.Lgs. 36/2023 dovrà essere prodotto anche dal Titolare effettivo dall'impresa consorziata individuata quale esecutrice per conto del consorzio per le parti di propria competenza.

16. OFFERTA TECNICA

BUSTA TELEMATICA OFFERTA TECNICA STEP 2

Il concorrente inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnico – organizzativa nella Piattaforma.

L'offerta è firmata digitalmente secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica del servizio offerto, a pena di esclusione;
- b) in caso di avvalimento premiale, il contratto di avvalimento e la relativa dichiarazione;
- c) in caso di segreti tecnici e commerciali, la "Dichiarazione sui segreti tecnico-commerciali" debitamente compilata e corredata da apposita documentazione a comprova;
- d) nel caso in cui il CCNL indicato dal concorrente sia differente rispetto a quello indicato al paragrafo 3, il concorrente allega una dichiarazione che attesti che il contratto da lui applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele;

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa suddivisa in paragrafi che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1, un progetto gestionale dettagliato ed esauriente, da redigere preferibilmente secondo le seguenti indicazioni:

- non superiore a 20 facciate in formato A4, unite e progressivamente numerate;
- carattere: Arial; dimensione 11.

La copertina esterna del progetto e l'eventuale indice non verranno considerati nel computo delle pagine che concorrono alla dimensione dell'elaborato scritto.

Eventuali CV, certificazioni e altri allegati tecnici non verranno considerati nel computo delle pagine che concorrono alla dimensione dell'elaborato scritto.

Eventuali copertine interne, tavole/tabelle, disegni, foto, istogrammi, grafici e marchi costituiranno contenuto delle facciate dell'elaborato e saranno considerate nel computo del numero complessivo di facciate.

I criteri di valutazione dell'offerta tecnica presuppongono l'applicazione degli standard minimi previsti dal Capitolato di Gestione e dal documento Standard Minimi di qualità; e devono essere sviluppati quali personalizzazioni e/o miglioramenti del servizio.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Nello specifico:

- a) l'offerta tecnica non può prevedere varianti delle caratteristiche del servizio posto a base di gara ma esclusivamente miglioramenti, integrazioni migliorative o ampliamenti in funzione degli elementi di valutazione, considerando che le previsioni del Capitolato di Gestione e dal documento Standard Minimi di qualità posto a base di gara integrano condizioni minime indispensabili;
- b) non sono ammesse offerte tecniche in contrasto con le condizioni degli elementi ritenuti inderogabili in precedenza precisati, che esprimono o rappresentano, soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia lasciata all'Ente Concedente;
- c) non sono ammesse offerte tecniche che prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
- d) non sono ammesse offerte tecniche in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;

- e) non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'offerta economica;
- f) l'offerta tecnica non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico dell'Ente Concedente; pertanto, sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- g) l'offerta tecnica non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- h) la mancata presentazione dell'offerta tecnica costituisce causa di esclusione.

Il verificarsi di una delle condizioni sopradescritte comporta la non ammissibilità dell'Offerta Tecnica e l'esclusione del relativo offerente.

L'offerta tecnica non deve riportare importi o, comunque, contenere alcuna indicazione di carattere economico ovvero riconducibile all'offerta economica a pena di esclusione.

L'operatore economico che ritiene di dover tutelare il contenuto della propria offerta inserisce la dichiarazione di sussistenza dei segreti tecnici e commerciali (utilizzando il modello allegato alla documentazione di gara "Dichiarazione sui segreti tecnico-commerciali") e l'eventuale documentazione probatoria sulla sussistenza degli stessi nella sezione della Piattaforma relativa all'offerta tecnica.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta fermala facoltà dell'Ente Concedente di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche non supportate da specifica documentazione comprovante la sussistenza di segreti tecnici e commerciali.

Pertanto, in mancanza dell'indicazione dettagliata e puntuale delle parti dei documenti relativi all'offerta di cui si ritiene vada oscurato il contenuto, nonché di adeguata documentazione comprovante l'effettiva sussistenza di segreti tecnici e commerciali così come individuati dall'art. 98 del Codice della proprietà industriale, l'accesso si intende autorizzato, senza alcuna ulteriore interlocuzione.

Non sono ammesse secretazioni dell'intera (o pressoché intera) offerta. Pertanto, in tal caso, la dichiarazione di segretazione sarà considerata come non fornita e l'Ente Concedente potrà procedere, in sede di adempimento delle disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del Codice, alla totale ostensione della documentazione.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato al paragrafo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo le modalità di seguito indicate.

Il punteggio relativo all'offerta economica sarà calcolato extra Piattaforma dalla Commissione Giudicatrice con l'applicazione della formula riportata nel presente Disciplinare.

Ai fini della graduatoria verrà preso in considerazione il solo All.to A.4 "Modello di Offerta Economica", che dovrà essere caricato in Piattaforma firmato secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 15.1, e nel quale devono essere indicati, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) la percentuale aggiuntiva offerta in rialzo, rispetto a quella minima posta a base di gara, pari al 4%, per la determinazione dell'importo variabile del canone annuo da corrispondere al Comune;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) la stima dei costi della manodopera;
- d) gli ulteriori dati indicati nel modello di offerta economica (modello A.4).

Nella busta telematica economica dovrà inoltre essere inserito, quale parte integrante dell'offerta economica, il Piano Economico Finanziario (P.E.F.) con relazione accompagnatoria redatto in formato XLS con indicazione delle formule di calcolo, per l'intera durata della concessione.

Il PEF deve essere inserito anche in formato tipo PDF, debitamente sottoscritto.

In caso di discordanza tra i valori dei due documenti, prevarranno i valori risultanti dal file in formato PDF.

Il PEF dovrà riportare l'indice VAN nonché il quadro dei costi che l'aggiudicatario intende sostenere e i ricavi che prevede di realizzare per la durata stabilita dalla Concessione.

Si precisa che il PEF di massima allegato al presente disciplinare è stato redatto ai soli fini di stabilire il valore della concessione ai sensi dell'art. 179 del Codice dei Contratti Pubblici e di verificare la sostenibilità economica finanziaria della stessa. Ciascun operatore dovrà pertanto redigere il proprio PEF in piena autonomia, valutato i propri costi anche in ragione dell'offerta tecnica proposta, ferma la durata della concessione indicata nel presente disciplinare.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

OFFERTA	PUNTEGGIO MASSIMO
Tecnica	70
Economica	30
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera *D* vengono indicati i "*Punteggi discrezionali*", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera *T* vengono indicati i "*Punteggi tabellari*" vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Criteri di valutazione	p.ti max	Subcriteri	Punti D max	Punti T max
A Servizi Offerti		A.1 Gestione delle prenotazioni di alcuni servizi infermieristici professionali nei locali messi a disposizione da parte del Comune adiacenti agli attuali locali adibiti a farmacia (ad es. prenotazione punture, medicazioni, ecc), per almeno n. 1 giorno settimana per 3 ore. Ai fini della valutazione dovranno essere indicate le modalità di gestione del servizio, le tempistiche di resa del servizio, le attività da espletare.	15	
		A.2 Tessera d'argento per anziani residenti 65 anni con uno sconto minimo del 10% sui prodotti da banco Servizio non erogato: p.ti 0 Servizio erogato: p.ti 5		5
		A.3 Corsi nutrizione per diabetici e obesi. Ai fini della valutazione dovranno essere indicate le modalità operative del servizio, le tempistiche del servizio, la durata dei corsi e la frequenza degli stessi	10	
	55	A.4 Corsi di prevenzione / promozione alla salute e all'attività fisico sportiva. Ai fini della valutazione dovranno essere indicate le modalità operative del servizio, le tempistiche del servizio, la durata dei corsi e la frequenza degli stessi	10	
		A.5. Attivazione di un sistema di avviso telefonico sulla disponibilità del farmaco prenotato. Ai fini della valutazione dovranno essere indicate le modalità operative del servizio e le tempistiche di resa del servizio p.ti 5 = servizio erogato p.ti 0 = servizio non erogato		5
		A.6 Giornate dedicate a Test di autoanalisi ulteriori rispetto a quelle minime indicate negli standard minimi di qualità (1 giorno anno)		_
		Nessuna giornata ulteriore: 0 p.ti 1 giornata ulteriore: 1 p.to 2 giornate ulteriori: 2 p.ti 3 giornate ulteriori: 3 p.ti 4 giornate ulteriori: 4 p.ti 5 o più giornate ulteriori: 5 p.ti		5

		A.7 Campagne informative ulteriori rispetto a quelle minime indicate negli standard minimi di qualità (2 campagne anno)		
		Nessuna campagna ulteriore: 0 p.ti 1 campagna ulteriore: 1 p.to 2 campagne ulteriori: 2 p.ti 3 campagne ulteriori: 3 p.ti 4 campagne ulteriori: 4 p.ti 5 o più campagne ulteriori: 5 p.ti		5
B. Ulteriori migliorie	15	Verranno valutate le altre migliorie proposte in ordine all'efficientamento delle attrezzature, delle attività	15	

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, la Commissione Giudicatrice assegnerà i punteggi facendo riferimento alla ricchezza degli spunti progettuali, allo sviluppo degli standard richiesti nel Capitolato Speciale, all'innovatività del progetto. Qualora la Commissione non dovesse ritrovare all'interno del Progetto la descrizione richiesta per il singolo paragrafo, la valutazione per il paragrafo inesistente sarà pari a "Non valutabile" a cui verrà attribuito un punteggio uguale a zero (0). La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al punteggio massimo a disposizione per il sub-criterio. I coefficienti variabili da 0 a 1 da attribuire all'offerta in relazione a ciascun sub-criterio esaminato sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, utilizzando la seguente scala di valutazione.

VALORE DEL COEFFICIENTE	GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE		
0	Offerta non valutabile	Contenuti assenti.	
0,10	Offerta del tutto inadeguata	I contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati.	
0,20	Offerta inconsistente	Indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o qualitativamente inconsistente.	
0,30	Offerta gravemente	Contenuti limitati, scarsamente articolati e/o quantitativamente inconsistenti.	
0,40	Offerta insufficiente	Contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o quantitativamente poco consistenti.	
0,50	Offerta scarsa	Contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o quantitativamente poco consistenti.	

0,60	Offerta sufficiente	Contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente poco consistenti.
0,70	Offerta discreta	Contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o quantitativamente
0,80	Offerta buona	Contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/o quantitativamente abbastanza
0,90	Offerta molto buona	Contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o quantitativamente
1	Offerta ottima	Contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della suddetta tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

18.3 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione Giudicatrice, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e tabellari, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il *metodo aggregativo compensatore*.

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove:

Pi= punteggio del concorrente i-esimo

Cxi = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo

Px= punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n [indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione]

Non sarà effettuata la riparametrazione dei punteggi

18.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

	PUNTEGGIO MAX
Percentuale aggiuntiva offerta in rialzo, rispetto a quella minima posta a base di gara, pari al 4%, per la determinazione	30 punti

dell'importo variabile del canone annuo da corrispondere al Comune	
TOTALE	30 punti

Il punteggio relativo all'elemento dell'offerta economica è attribuito secondo la seguente formula:

Pb.i = Pmax * C.i/C.Max

dove:

Pb.i: punteggio attribuito al concorrente i-esimo quanto all'elemento di valutazione;

Pmax: punteggio massimo attribuibile quanto all'elemento di valutazione;

C.i: percentuale aggiuntiva offerta dal concorrente i-esimo;

C.Max: percentuale aggiuntiva migliore (più alta) tra quelle offerte.

Si precisa che, in corrispondenza dell'elemento di valutazione, il concorrente dovrà indicare esclusivamente la percentuale in rialzo aggiuntiva e ulteriore rispetto a quella minima posta a base di gara (pari al 4%).

N.B.: la percentuale aggiuntiva offerta in rialzo, sommata alla predetta percentuale minima posta a base di gara pari al 4%, determinerà la percentuale migliorativa da applicare, per il calcolo del canone annuale variabile che il concorrente si impegna a corrispondere al Comune.

Si precisa che un'offerta pari a zero determinerà l'attribuzione di 0 (zero) punti. Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in diminuzione rispetto agli importi suindicati posti a base di gara.

I valori proposti all'interno dell'offerta economica dovranno essere espressi con massimo due cifre decimali. In caso contrario, saranno tenuti in considerazione solo i primi due decimali, con troncamento e arrotondamento.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione Giudicatrice e i CV dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente Concedente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la Piattaforma.

Il RUP del Comune si avvale dell'ausilio della Commissione Giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta avrà luogo nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite Piattaforma almeno 24 ore prima della data fissata.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

In apposita seduta telematica il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il seggio di gara provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- b) ammettere o escludere dalla procedura di gara.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro 5 giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione Giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione Giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione Giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, prima di assegnare il relativo punteggio, procede con la verifica dell'adeguatezza e sostenibilità del Piano economico-finanziario ai sensi dell'art. 185, comma 5, del Codice. La Commissione Giudicatrice procede, poi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente Disciplinare.

Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita la graduatoria provvisoria, ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. L'Ente Concedente comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3. del presente Disciplinare.

La Commissione Giudicatrice rende visibili ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria e comunica le risultanze.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara.

Il RUP, si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anomala.

Il RUP valuterà la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice appaia anomala. .

L'operatore economico dovrà indicare nell'offerta economica, così come previsto dall'art. 108, comma 9, del Codice anche i costi della manodopera e gli oneri aziendali necessari ad adempiere alle disposizioni in materia di salute e di sicurezza.

Ai fini della valutazione della congruità dell'offerta del primo graduato, si terrà conto dei seguenti elementi specifici:

- economia del processo di erogazione dei servizi prestati,
- condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi,
- costo del personale e conformità con il CCNL aggiornato applicabile alla concessione,
- altri elementi utili a giustificare l'offerta presentata che l'operatore voglia esplicitare,

il tutto nell'ambito delle specificità dell'affidamento e come previsto dal presente disciplinare.

Nel caso in cui il primo migliore offerente abbia dichiarato di voler applicare un diverso CCNL rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, si procede ai sensi dell'art. 11 commi 4 e 5 del Codice alla verifica dell'equivalenza delle tutele normative ed economiche del differente contratto collettivo. Pertanto, l'Ente Concedente procede con la formale richiesta di una dichiarazione contenente anche gli elementi economici per

accertare che l'operatore economico garantisca le stesse tutele normative ed economiche del CCNL di riferimento.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi se richiesto della Commissione Giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

24. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Si procederà all'aggiudicazione della procedura anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Ente Concedente può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione della concessione all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 del presente Disciplinare;
- l'attendibilità degli impegni assunti dal concessionario in relazione a quanto richiesto al punto 9 del presente Disciplinare e riguardante la stabilità occupazionale.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario:

- deve presentare la garanzia definitiva da calcolata nella misura del 10% della sommatoria del Canone Minimo Garantito per l'intera durata della Concessione, secondo le misure e le modalità previste dall'art.
 117 del Codice;
- comunicare le generalità del farmacista individuato quale direttore, il codice fiscale e la documentazione comprovante l'esperienza almeno biennale, ivi compresa l'iscrizione all'Albo dei farmacisti.
- provvedere al pagamento in favore del Comune del canone d'ingresso nella misura determinata dall'offerta presentata in sede di gara;
- provvedere al pagamento in favore del concessionario uscente Migliorati S.r.l:
 - a) la somma di euro 26.244,00, IVA esclusa, a titolo di indennizzo pari al valore contabile dei beni non ammortizzati presenti all'interno della Farmacia;
 - b) il valore delle rimanenze di magazzino. Si precisa che l'inventario allegato al presente disciplinare dovrà essere verificato ed aggiornato alla data di aggiudicazione definitiva.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'Ente Concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010

L'affidatario deve comunicare al Comune:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento al concessionario o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento dell'Ente Concedente.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell'Ente Concedente.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Torino.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Vinovo, 31.10.2025

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO Dr. Gianluca MARANNANO